



## COMUNE DI CISANO SUL NEVA

Provincia di Savona

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.44

#### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA ( I.M.U. ) PER L' ANNO 2020**

L'anno duemiladiciannove addì ventisette, del mese di dicembre, alle 18:00, nella sala consiliare della Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento per il Consiglio Comunale, sono stati, per oggi, convocati, in seduta chiusa al pubblico ed in convocazione \*, i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

Cognome e Nome	Presente	Assenti
NIERO Massimo - Sindaco	X	
ROSSI Guido - Vice Sindaco	X	
PRIANO Linda - Consigliere	X	
MARZO Giovanni Carlo - Consigliere	X	
RAVERA Sergio - Consigliere	X	
TRUCCO Marco - Consigliere	X	
PIZZO Sergio - Consigliere		X
ARDISSONE Rossana - Consigliere	X	
PENNA Maurizio - Consigliere		X
MORCHIO Agostino - Consigliere	X	
GASTALDI Stefania - Consigliere	X	
Totale Presenti:	9	
Totale Assenti:	2	

Presiede: Sig. NIERO Massimo - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Trevisano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( I.M.U. ) PER L' ANNO 2020**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, con decorrenza 01.01.2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) disciplinata dal D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii.;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; il Comune, con delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

CONSIDERATE, tra le norme successive più rilevanti, le modifiche apportate dalla L. 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 13 D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e alla L. 27.12.2013, n. 147, che, a decorrere dall'anno 2016, prevede le seguenti novità in materia di IMU e TASI, e precisamente:

- l'art. 1, comma 10, della manovra interviene sull'art. 13, D.L. 06.12.2011, n. 201, disponendo l'abrogazione del secondo periodo del comma 5 *“Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75”* e dell'intero comma 8 bis *“I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta, limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:*
  - a) *del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;*
  - b) *del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;*
  - c) *del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00;*

**CONSIDERATO che:**

- l'abrogazione è accompagnata dalla fondamentale disposizione del comma 13 del medesimo art. 1, nella parte in cui stabilisce che *“Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”*.
- è stata abrogata la facoltà di prevedere l'equiparazione all'abitazione principale, in caso di comodato d'uso gratuito a favore dei parenti in linea retta, entro il primo grado (genitore/figlio);
- è stata introdotta la norma che prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU

e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti, in linea retta, entro il primo grado (genitori e figli), che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposito modello di dichiarazione (IMU), di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27.08.2015, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni imposta municipale (IMU) per l'anno 2015, in vigore fino all'anno 2019, in quanto mai modificate;

VISTA la deliberazione n. 23 del 27.09.2012, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento dell'IMU;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, L. 28.12.2001, n. 448, che prevede: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 1, comma 169, L. 27.12.2006, n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

RILEVATO che, anche per l'anno 2020, il comma 380, lett. f), dell'art.1, L. 24.12.2012, n. 228, riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale, di cui all'art. 13 D.L. 06.12.2011, n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

RITENUTO, pertanto, di approvare, per l'anno 2020, le aliquote ai fini IMU, come di seguito elencato:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale ( escluse cat. A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale ( cat. A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	4,00 PER MILLE
Altri immobili	10,00 PER MILLE
Categorie catastali D/7 e D/8	8,60 PER MILLE
Immobili dati in comodato d' uso gratuito ai figli e/o genitori ( 1^ grado di parentela ) che vi acquisiscono la residenza e la adibiscono ad abitazione principale	ESENTE

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, D.L. 06.12.2011, n. 201, *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del*

*federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata, di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata, di cui al medesimo art. 9, è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.*

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 10.10.2012, n. 174, il parere del revisore unico dei conti, nell'ambito del parere al bilancio di previsione 2020 – 2022;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Morchio), resi nei modi e nelle forme di legge, dei n. 9 Consiglieri presenti, di cui n. 8 votanti e n. 1 astenuto (Gastaldi),

## D E L I B E R A

1. di APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, per l'anno 2020 ai fini dell'imposta municipale (IMU) le seguenti aliquote:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale ( escluse cat. A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale ( cat. A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	4,00 PER MILLE
Altri immobili	10,00 PER MILLE
Categorie catastali D/7 e D/8	8,60 PER MILLE
Immobili dati in comodato d' uso gratuito ai figli e/o genitori ( 1^ grado di parentela ) che vi acquisiscono la residenza e la adibiscono ad abitazione principale	ESENTE

2. di DARE ATTO CHE sono escluse dall'imposta le fattispecie di abitazione principale, definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 06.12.2011, n. 201;

3. di DARE ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 1, commi 707 e 708, L. 27.12.2013, n. 147, D.L. 28.03.2014, n. 147 e L. 28.12.2015, n. 208, l'IMU non si applica:

=> all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

=> alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

=> ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

=> alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

=> a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

=> ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. 06.12.2011, n. 201;

=> ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

=> ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

4. di DARE ATTO che, per tutti gli altri aspetti riguardanti l'applicazione dell'IMU, si rinvia al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), nonché alla normativa di legge attualmente in vigore o che verrà approvata successivamente all'approvazione della presente deliberazione;

5. di PROVVEDERE all'inoltro telematico, ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, D.L. 06.12.2011, n. 201, della delibera di approvazione della presente proposta, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
NIERO Massimo  
*Firmato Digitalmente*

Il Segretario Comunale  
Dott. Vincenzo Trevisano  
*Firmato Digitalmente*

---